

# ***COMUNE DI BORGO LARES***

**Provincia di Trento**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'**

***Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 06/07/2016***

**ART. 1**  
**NATURA DEL CONTRIBUTO E FINALITÀ**

Il Comune assegna ai genitori di ogni neonato un contributo spese una tantum mediante “buono spesa”, col duplice scopo di contribuire alle gravose spese di mantenimento e di cura ed inoltre quale segno tangibile della riconoscenza della comunità verso chi investe sulla vita che è per il Comune l’unica strada per lo sviluppo e la conservazione della società e delle proprie peculiarità. L’entità del contributo di cui al successivo art. 3 potrà essere modificata dalla Giunta comunale a partire dall’anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento.

**ART. 2**  
**DESTINATARI**

Sono destinatari del contributo i genitori o il genitore per ogni nuovo figlio nato vivo od adottato (in questo caso di età non superiore a 10 anni).

**ART. 3**  
**ENTITA' E MODALITA' DEL CONTRIBUTO SPESE**

Tenuto conto della crescita dell’aggravio familiare con il numero di figli, l’entità del “buono spesa” è così determinata:

1° figlio	€500
2° figlio	€600
3° figlio	€800
4° figlio	€1.200
5° figlio e oltre	€1.600

Nel caso di parto gemellare tenuto conto dell’effetto di scala si assegna a ciascun gemello l’entità corrispondente al numero di figli precedente + 1, con un limite massimo di €2.000.

Il contributo spese è spendibile entro un anno dal rilascio del buono presso il punto vendita individuato dalla Giunta comunale, che fatturerà al Comune l’intero ammontare o la somma parziale spesa dall’assegnatario.

**ART. 4**  
**REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE**

Requisiti per l’assegnazione del contributo sono la residenza di almeno un genitore nel Comune di Borgo Lares da almeno un anno alla data di nascita del figlio, ovvero alla data di adozione e la dimora abituale sul territorio del Comune di Borgo Lares per almeno 250 giorni nell’anno precedente.

**ART. 5**  
**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Per l'ottenimento del contributo spesa il genitore residente presenterà apposita richiesta entro 60 giorni dalla data della nascita o dell'adozione. Nella domanda dovrà dichiarare il numero di figli viventi antecedenti la nuova nascita, i requisiti della residenza e la dimora abituale. L'assegnazione è fatta dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti richiesti.

**ART. 6**  
**LIQUIDAZIONE**

Il pagamento del contributo spesa sarà eseguita dal Responsabile del Servizio individuato nell'atto di indirizzo con Visto del Sindaco.

**ART. 7**  
**DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

Nel caso di dubbi sulla dimora abituale, il Comune potrà richiedere documentazione supplementare comprovante i consumi energetici della famiglia nonché esperire gli opportuni accertamenti ed in caso di insussistenza dei requisiti potrà disporre la non assegnazione del contributo stesso.

**ART. 8**  
**CUMULABILITA'**

Il contributo di natalità è cumulabile con qualsiasi altro incentivo di cui il beneficiario possa godere.

**ART. 9**  
**STIPULAZIONE ACCORDO CON TERZI**

Viene demandato alla Giunta comunale:

- l'individuazione di un punto vendita di generi misti, all'interno del Comune, in grado di fornire varietà di marchi simili ai supermercati, con possibilità di fornitura anche su richiesta di articoli per la prima infanzia;
- la stipula di un accordo, con scambio di corrispondenza, col punto vendita individuato, che includa uno sconto particolare per l'iniziativa, nonché le modalità di attivazione, rendicontazione e liquidazione;
- la definizione di aspetti minori riguardanti il buono spesa;